

Sentenza Commissariale 14-18 giugno 1932

Il R Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, via Vittoria Colonna n. 27, ha emessa la seguente sentenza nella causa vertente tra l'Università agraria di Calcata in persona del Presidente Orsini Francesco, comparso di persona ed assistito dall'avv. comm. Alfredo Tamburini, contro: 1) Ferrauti Giovanni fu Innocenzo, comparso di persona ed assistito dall'avv. Salvatore Moretti; 2) Comune di Faleria (quale amministratore dei beni della disciolta Università agraria) in persona del Podestà comm. Francesco Fipandelli, comparso di persona; 3) Ferrauti Alfonso—Alfredo fu Pietropaolo, comparso di persona ed assistito dall'avv. Antonio Sante Martorelli; 4) Ferrauti Candido fu Pietropaolo, rappresentato dall'avv. Antonio Sante Martorelli con delega in calce alla citazione; 5) Ferrauti Gentilina in Ferrauti, rappresentata dall'avv. Antonio Sante Martorelli con delega in calce alla citazione; 6) Ferrauti Diambra, rappresentata dall'avv. Antonio Sante Martorelli con delega in calce alla citazione 7) Ferrauti Linda fu Pietropaolo, rappresentata all'avv. Antonio Sante Martorelli con delega in calce alla citazione; nonché: 1) Agnesi Giuseppe di Evangelista, domiciliato in Faleria; 2) Arci pretura di Faleria, in persona dell'arciprete D. Aurelio Conti; 3) Caccia Nicola detto Marabino, domiciliato in Faleria; 4) Castiglia Matteo. Alessadro detto Gesandro, domiciliato in Faleria ; 5) Castiglia Emanuele fu Pietro domiciliato in Faleria; 6) Di Cosimo Vitrice di Luigi, domiciliato in Calcata ; 7) Gasperini Carlo fu Salvatore, domiciliato in Calcata; 8) Ferrauti Mariano, domiciliato in Calcata; 9) Ferrauti Armenio fu Innocenzo, domiciliato in Faleria: convenuti non comparsi; e

1) Ferranti Augusta vedova Di Cosimo, quale madre esercente la patria potestà sul minorenni Mariano Di Cosimo fu Nicola, domiciliata in Civita Castellana, ved. Castellano ; 2) Giulianelli Battista in Orsini, domiciliata in Calcata; 3) Giulianelli Marco, domiciliato in Calcata.; 4) Giulianelli Arvisa in Ferrauti, domiciliata in Calcata; 5) Di Cosimo Francesco fu Natale, domiciliato in Calcata; 6) Palamides Emilio fu Luigi, domiciliato in Calcata: convenuti contumaci.

IN FATTO: ritenuto che con ricorso del 19 marzo 1927 il Presidente dell'Università agraria di Calcata denunciava a questo Commissariato l'esistenza di vari usi civici a favore della popolazione di Calcata e ne chiedeva l'affrancazione a termini dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, richiamato dall'art. 5 del R. decreto—legge 22 maggio 1924, n. 751.

In particolare, venivano denunciati i seguenti usi:

1° diritto di semina, con corrisposta della quinta parte a favore del proprietario, sul territorio ex feudale, oggi quasi tutto di proprietà dei signori Giovanni ed Armenio Ferrauti, salvo una limitata zona, in vocabolo Banditaccia di proprietà di varie persone.

Più precisamente, i terreni gravati da questo diritto di semina venivano così descritti:

Quarto vocabolo Morgi (rubbia 60), confinante con le vigne dei proprietari di Calcata, Pizzopiede, Vallebotte, Banditaccia, e tenuta di Morolo, già appartenente, alla duchessa donna Maria Massimo in Colonna, ex feudataria di Calcata; proprietari attuali Ferrauti Giovanni fu Innocenzo e Ferrauti Armenio fu Innocenzo, Faleria.

Quarto vocabolo Vallebotte (rubbia 7), confinante con i vocaboli Morgi e Vallenocchia e con la piccola zona di Moriggi Giuseppe e Giuliano di Morolo; proprietari fratelli Ferrauti

Quarto vocabolo Pizzapiede (rubbia 70) confinante con il territorio di Mazzano, Morgi e Vallenocchia; proprietari fratelli Ferrauti.

Quarto vocabolo Vallenocchia (rubbia 80), confinante con i vocaboli Pizzapiede, territorio di Mazzano Romano, territorio di Magliano Pecoreareccio, tenuta di Morolo e vocabolo Vallebotte; proprietari fratelli Ferrauti.

Quarto vocabolo Montorso (rubbia 14), confinante con i vocaboli Banditaccia, con le vigne dei cittadini di Calcata, con la strada che va a Faleria e con la strada che ,conduce alla proprietà dell'ente agrario di Calcata (vocabolo Banditella) proprietari fratelli Ferrauti.

Quarto vocabolo Colle (rubbia 11) confinante con il vocabolo Banditella e le vigne degli abitanti di Calcata; proprietari fratelli Ferranti.

Quarto vocabolo Banditaccia (rubbia 100 circa) confinante con le vigne dei cittadini di Calcata, con la tenuta di Morolo con il fosso del molino di Faleria, con la tenuta di Fogliano con vocabolo Banditella Montano e Morgi.

Comprende i seguenti appezzamenti;

Vocaboli Vallicella Pozzo del Molinaro, Pozzo del Forno Troscione ; proprietari fratelli Ferrauti (rubbia 20 circa), confinante Agneni Giuseppe, strada pubblica Calcata—Faleria Arcipretura di Faleria, Castiglia Cesare e territorio di Calcata.

Vocabolo Montecerreto, proprietari Agneni Giuseppe di Evangelista, Faleria, (rubbia 12), confinante marchese Visconti—Venosta, eredi Giulianelli fu Angelo e fratelli Ferrauti, stradone che da Calcata porta alla Flaminia, salvi, ecc.

Vocabolo Montecerreto; proprietaria Arcipretura di Faleria in persona di D. Aurelio Conti (rubbia 3), confinante marchese Visconti—Venosta, eredi Giulianelli e fratelli Ferrauti.

Vocabolo Montelecrocì; proprietaria Arcipretura di Faleria (rubbia 13), confinante coi fratelli Ferrauti, Bernabei Cesare, Molino di Faleria e via Calcata Faleria.

Vocabolo Banditaccia da Piede; proprietaria Università agraria di Faleria (rubbia 20 circa), confinante fratelli Ferrauti e Arcipretura di Faleria.

Vocabolo Monte Vainella; proprietaria Arcipretura di Faleria (rubbia 2 circa), confinante coi fratelli Ferrauti, Di Cosimo Luigi fu Pasquale, Di Cosimo Francesco fu Nicola e Di Cosimo Abbondanza fu Nicola.

Vocabolo Banditaccia da Piede; proprietaria Arcipretura di Faleria (rubbia 10 circa), confinante SS. Sacramento di Calcata, Università agraria di Faleria e fratelli Ferranti.

Vocabolo Vallicella; proprietario Caccia Nicola detto Marabino, Faleria (rubbia 8 circa), confinante fratelli Ferrauti, Misericordia e Di Cosimo Francesco.

Vocabolo Montecerreto; proprietario castiglia Matteo Alessandro detto Gesandro ed Emanuele fu Pietro, Faleria (rubbia 4), confinanti eredi Giulianelli, Arcipretura di Faleria, strada Calcata—Faleria.

Vocabolo Vallezzeccapignica; proprietario Mariano Di Cosimo fu Nicola (minore) e per esso Ferrauti Augusta, Calcata, Di Cosimo Virtice di Luigi, Calcata (rubbia 2 e mezzo).

Vocaboli Monte Vainella e Valle Zeccagnina, Passo Largo Troscione e Passo Largo Meconi; proprietario Di Cosimo Luigi fu Pasquale, Calcata (rubbia 3).

Altri piccoli appezzamenti; Ferrauti Alfredo, Candido, Gentilina in Ferrauti e Diambra in Ferrauti,. Linda, tutti residenti in Calcata (rubbia 5); eredi di Angelo Giulianelli e cioè Giulianelli Marco, Arvisa in Ferrauti, Battista in Orsini, residenti in Calcata (rubbia 3); Di Cosimo Francesco fu Natale, residente a Calcata (rubbia 1); Gasperini Carlo fu Salvatore (rubbia 1); contrada Monte Vainella, Ferrauti Mariano, confinante strada pubblica che accede a Palesia (rubba, 1).

2° Pascolo dei buoi aratori sugli stessi terreni.

Osservava in proposito l'istante che, mentre il diritto di pascolo su tutti i terreni ex feudali di Calcata era stato affrancato sin dal 1856, non era stato invece mai affrancato questo speciale diritto, che pure risultava da numerosi documenti dalla tradizione popolare.

3° Pascolo sulla tenuta la Banditaccia (promiscuo con il comune di Faleria).

4° Diritto di legnatico su tutto il territorio ex feudale superiormente descritto, nei termini riconosciuti dalla sentenza 18 marzo 1878 della Corte d'Appello di Roma nella causa tra il duca don Emilio Massimo contro il comune di Calcata, confermata dalla sentenza 2 aprile 1879 della Corte di Cassazione di Roma.

5° Strada doganale ossia diritto di pascolo e transito del bestiame, riconosciuto da una sentenza della Corte d'Appello di Roma a favore della popolazione di Calcata, su una zona delimitata con confini in pietra lunga km. 7 e larga m. 11, attraverso i seguenti fondi: Banditaccia, nel tratto di proprietà di Agneni Giusspe, Castiglia Matteo Alessandro detto Gesandro ed Emanuele fu Pietro, Faleria; tenuta di Morolo, sui tratti di proprietà degli eredi della marchesa Visconti—Venosta, Roma via Lucullo 6, di Neri Luigi fu Antonio, residente a Rignano Flaminio, dell'Ospedale di Rignano Flaminio.

L'istante affermava finalmente che vi era in Calcata una tradizione per cui altri usi civici esistevano a favore quella popolazione su altre tenute, che un tempo appartenevano al feudo di Calcata, ma che mancavano le prove documentali e quindi solo per interrompere i termini fissati per la denuncia, egli denunciava il diritto di semina, pascolo e legnatico sulle seguenti tenute.

Parte della tenuta di Fogliano (rubbia 80 circa) confinante con la tenuta Fanditella, con il territorio di Mazzano Romano e con il quarto di Paterno; proprietaria attuale l'Università agraria di Faleria (già col feudo Borghese).

Tenuta di Morolo, quarto Montelerose (rubbia 70).

Quarto Montecardito (rubbia 30), confinante con vocabolo Morgi, territorio, di Magliano Pecorareccio, Fosso della Mola, Banditaccia; proprietari attuali eredi della Marchesa Visconti Venosta, Roma, via Lucullo 6:

Tenuta Agneni, vocabolo Vallescura (rubbia 50), confinante con. tenuta, Agnese (territorio di Mazzano), col territorio di Nepi, col territorio di Castel S. Elia, col territorio di Calcata. Proprietario attuale principe Del Drago fu Filippo, Roma, via Quattro Fontane 20.

Che il Commissario in data 24 giugno 1927 emetteva decreto di citazione per l'udienza del successivo 20 luglio, e durante le more del giudizio si costituivano tutti i convenuti, eccetto Ferrauti Augusta vedova Di Cosimo la quale esercente la patria potestà sui minorenni Mariano Di Cosimo fu Nicola, citata in persona propria, Giulianelli Battista in Orsini, citata in persona propria, Giulianelli Marco, Giulianelli Arvisa in Ferrauti, Di Cosimo Francesco fu Natale, Di Cosimo Luigi fu Pasquale e Palarnides Emilio fu Luigi, citati per due volte.

Non essendosi potuto attuare la conciliazione, la causa veniva discussa all'udienza del 16 aprile 1930, nella quale dei convenuti comparivano soltanto Ferrauti Giovanni, il comune di Faleria in luogo dell'omonima Università agraria disciolta; Ferrauti Alfredo, Candido, Gentilina, Diambra, e Linda, e le parti prendevano rispettivamente le seguenti conclusioni.

(Omissis)

IN DIRITTO considerato che deve dichiararsi la contumacia dei convenuti Ferrauti Augusta vedova Di Cosimo quale madre esercente la patria potestà sul minorenni Mariano Di Cosimo fu Nicola, Giulianelli Battista in Orsini, Giulianelli Marco, Giulianelli Arvisa in Ferranti, Di Cosimo Francesco fu Natale e di Palarnides Emilio fu Luigi, i quali sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.

Che documento fondamentale per la prova dell'uso civico della semina nel territorio di Calcata si è lo Statuto del Comune¹ che risale al principio del secolo XVI e che al capitolo 39 del libro I, sotto la denominazione "Che nessuno debba dare o pigliare simonia dei terreni da lavorare" così dispone: "Statuimo ed ordiniamo che nessuna persona di qualunque grado si ardisca né

presuma dare, né pigliar terreni atti a seminare qualunque sorta di frumenti e biade, che dia, né riceva alcuna sorta di simonia oltre il rendito del terreno dato e pigliato lavorare, sotto pena di due ducati a chi contrafarà, tanto chi la darà quanto chi la piglierà.

Ancora volemo che nessuna persona ardisca, né presuma pigliar terreni da lavorare, sì nel modo passato, rispondendo secondo il consunto che è usato per il tenimento di Calcata, sotto la pena predetta di esigere per la Corte *ex officio*, tanto dal padrone di terreno quanto dal lavoratore, e questo s'intenda tanto per 'gli uomini di Calcata che per quelli di Stabbia. Ancora volemo, che quelli che piglieranno, ovvero daranno a locazione terreni, ovvero possessioni per più tempo, che non siano obbligati alla detta pena. Ed acciocchè ancora li lavoratori debbono fare il debito Verso li padroni dei terreni, volemo che debbano fare le maiese bone e recipienti e caso non fossero bone e recipienti che debba pagare al padrone del terreno il suo interesse a giudizio di due uomini giustificati da eleggersi fra le parti, li quali uomini debbano veder prima le :maiese, quando si semina, e poi debbano giudicare secondo la stagione, la semenza seguita secondo la bontà del terreno, ed ancora la contrada.

Lo Statuto, come si vede, contiene il divieto di variare la corrisposta consuetudinaria dei terreni seminativi del tenimento di Calcata. Tale divieto non è stabilito per tutti indistintamente i lavoratori, ma solo per i lavoratori del luogo: "questo si intende tanto per gli uomini di Calcata che per quelli di Stabbia". Non può quindi essere interpretato come una specie di calmiera sul compenso della mano d'opera introdotta a favore dei proprietari, ma sebbene come una limitazione del diritto di questi nei confronti dei naturali del luogo, limitazione la quale non può altrimenti spiegarsi che con la sussistenza del diritto civico di semina a favore della popolazione. D'altra parte, poiché nessuna traccia vi è negli atti di *onus colendi* imposto agli abitanti di Calcata, non può neanche pensarsi che l'obbligo di non aumentare le corrisposte che sollevano pagarsi dai lavoratori costituisse un temperamento dell'onere su detto.

L'essere poi i lavoratori di Stabbia (Faleria) accomunati a quelli di Calcata nella disposizione dello Statuto ben si spiega tenendo presente che i finitimi territori di Faleria e Calcata, soggetti allo stesso signore feudale, erano ritenuti allora quasi come unico territorio. Anche oggi; benché le vicende storiche successive abbiano diviso i due paesi, qualche traccia dell'antico stato delle cose si riscontra, per esempio, nel promiscuo godimento di vasti territori da parte dei cittadini di entrambi i Comuni dei quali è stata persino proposta la fusione.

Non costituisce finalmente negazione dell'uso civico di semina il riconoscimento che fa lo Statuto del diritto del proprietario di variare la corrisposta consuetudinaria in caso di locazione *per più tempo*. L'eccezione anzi conferma la regola: è la stessa autorità comunale che in questo caso speciale esonera il proprietario dall'obbligo di non variare la corrisposta, e la maggiore libertà eccezionalmente concessa al proprietario si giustifica col maggior vantaggio del lavoratore, messo così in grado di assicurarsi per più tempo una zona di terreno più fertile e di più facile accesso, o comunque per lo più conveniente. Da parecchi documenti risulta poi che la comunità, non il proprietario, dava l'indirizzo delle coltivazioni, regolandone il tempo ed il luogo.

Così il barone Everso Anguillare, con suo decreto del 29 agosto 1569, approvava unni deliberazione del Consiglio generale di Calcata con cui si richiama il rispetto alla consuetudine di lavorare a contrada cioè secondo un turno di rotazione che impone di. lavorare. ogni anno una contrada: "Per obriar agli errori, che possono venire dagli uomini di poco giudizio, li quali potrebbero mettere zizzanie e discordie nel bene ed utile comune, a questo effetto concluso il. Consiglio generale, e dell'Aggiunta, e desideroso Sua Signoria Ill.ma. del bene ed utile dei suoi vassalli, e massimo per aiuto e sussidio della povertà. di. questa nostra terra. Per il presente decreto perpetuo vuole Sua Signoria Ill.ma ed ordina che :lavorare la contrada, come costa nel libro dove per detti Consigli è stato concluso,; sia perpetuamente ed. irrevocabilmente osservato, cioè per l'avvenire nessuno ardisca, contraddire, che il detto lavorare a contrada non si abbia sempre da

osservare, e chi a questo suo ordine e decreto contrafarà, caschi in pena di ducati 25 e più manco ad arbitrio di Sua Signoria Ill.ma”.

Fin dal 1630 il fare o non fare bandite, cioè decidere se i terreni dovessero essere venduti a pascolo o lasciati a seminare, è nella facoltà del Consiglio della Comunità, il quale teneva conto da una parte del bisogno della popolazione di semina e d'altra parte dei bisogni della cassa comunale di avere con i pascoli i proventi per il silo bilancio.

Nel 1750 è sempre il Comune che stabilisce di diffondere la coltivazione del granturco, *introdotta per vantaggio dei poveri*, ed assegna la zona dove questa coltivazione deve essere fatta.

Nel 1751 in uno dei soliti contratti di vendita di erba della bandita di Valle Nocchia, si stabilisce fra le altre condizioni: “Che ad ognuno sia lecito rincoltare conforme il solito senza che il compratore possa pretendere difalco alcuno”.

Con una lettera del 26 gennaio 1765 diretta dalla Sacra Congregazione del Buon Governo al Governatore di Calcata si approva una deliberazione presa da quel Consiglio circa le modalità dei rincolti, confermando così che la facoltà di regolare i rincolti spetta al pubblico Consiglio.

In una perizia eseguita il 10 febbraio 1783 per ordine del Governatore di Calcata, al fine di stimare l'erba della bandita Valle Nocchia, si accenna tra l'altro alla circostanza che all'8 marzo i boatteri, cioè gli utenti, rompono la bandita.

Nel 1333. in un altro. dei contratti di vendita di erba delle bandite di Valle Nocchia, si stabilisce che sia lecita ai padronali di bestiami (cioè ai boattieri, ossia agli. utenti) passato l'8 marzo, di rompere i terreni cogli aratri con gli zapponi senza che il Compratore possa domandare “bonifico alcuno”.

Lo stesso si ripete nel 1825 per il quarto di Morgi: “L'oblatore godrà l'erba fino all'8 di maggio 1826: ma per altri che dopo li 8 di marzo li padronali dei bestiame di bovi aratori rientreranno in detti quarti e bandite aggiudicati per fare la loro rompitura ed ivi pascolare, senza che l'oblatore possa pretendere beneficio alcuno, né dalla Comune e né da particolari di bestiami”.

Risulta da tutto ciò che i proprietari non hanno mai avuto alcuna ingerenza nella direzione delle coltivazioni, limitandosi il loro intervento alla percezione della quota dei frutti a loro spettante per antica consuetudine.

Vero è bene che tutte queste norme dettate dalla Comunità sono intese principalmente ai fini di regolare e di tutelare il proprio diritto di pascolo, ma è chiaro in essa la preoccupazione dell'uso di semina spettante alla popolazione e lo sforzo di armonizzarlo e temperarlo con le esigenze del proprio bilancio, senza subire limitazioni in tale facoltà dal signore feudale né da particolari proprietari.

Non va trascurato infine che la popolazione di Calcata è nel possesso di fatto del diritto di semina, come è stato riconosciuto dalla sentenza della Giunta di arbitri di Viterbo del 30 dicembre 1908, che ne ha regolato l'esercizio provvisorio.

Significativa è questa secolare persistenza dell'uso, ininterrottamente esercitato così come alle sue origini e sempre rispettato sino all'epoca recente, pur in così diverso ambiente d'istituzioni politiche e sociali. Pronta ed efficace la reazione popolare contro la pretesa del proprietario di contrastarne l'esercizio. E la Giunta di arbitri ha affermato, esaminando il materiale probatorio sottoposto al suo esame, esser venuta nella persuasione che effettivamente la popolazione di Calcata si trovi nel possesso di fatto dell'uso di semina e che perciò sia da accogliersi la domanda di un regolamento provvisorio di detto uso, da poichè gli incidenti e le agitazioni verificatisi specialmente negli ultimi anni, se possono aver provocata la esclusione di qualcheduno dall'esercizio dell'uso stesso non hanno mai potuto costituire perdita del possesso per parte della massa della popolazione, la quale ha sempre continuato nell'antica consuetudine di seminare per proprio conto nei terreni altrui fino all'ultimo anno agrario.

Nulla di decisivo di fronte a tali risultanze, dicono i documenti prodotti dall'altra parte.

1° Se nell'affitto 17 febbraio 1727 da Carlo Anguillara e Francesco Antonio Anfillioni si legge “che il sig. affittuario Anfillioni sia tenuto ed obbligato osservare a mantenere quelle concessioni di terreni dati a coltivare per la stagione ventura a diverse persone del sig. conte o suoi di casa che perciò il sig. conte sia tenuto a consegnare al sig. affittuario tutte le polizze ed altre giustificazioni che concernono dette concessioni “, è da osservare in primo luogo che un escluso, trattandosi di affitto generale di tutti i beni, che quelle concessioni si riferissero ai terreni ristretti e non ai quarti aperti, e che in secondo luogo comunque lo stesso Statuto, come si è visto, prevede e consente eccezionalmente locazioni pluviennali per le terre non utilizzate ed esuberanti all'uso civico.

Questa seconda osservazione vale anche a spiegare come nella consegna all'affittuario Diomedi Ignazio per il novennio 1824—1833 si parli di terreni dati a semina a diversi coloni nel quarto Morgi, e spiega, altresì come nei contratti di affitto e consegne posteriori al 1727 si dica che l'affittuario può seminare o dare a seminare le terre. Non si dimentichi che allora le terre erano esuberanti ai bisogni e che perciò la facoltà data all'affittuario di seminare direttamente le terre (fra le quali c'erano, si noti bene, anche i ristretti) non era incompatibile col diritto di semina esercitato dalla popolazione.

2° L'esistenza di numerosi contratti colonici individuali, dal 1884 in poi, nulla prova contro l'esistenza del diritto di semina, ma rappresenta soltanto il tentativo dei proprietari di disconoscerlo o di limitano, tentativo che diede luogo agli incidenti ed alle agitazioni di cui parla la sentenza della Giunta d'arbitri.

3° Allorché nel 1802 il marchese Sinibaldi tentò di attuare un progetto di riduzione a miglior coltura, secondo lo stile della Marca, di una certa quantità di terreni del quarto aperto di Morgi, e ne ottenne la relativa concessione dall'autorità competente, il comune di Calcata, si dice, protestò per la perdita dei pascoli e non per la distruzione dell'uso civico di semina.

Così si esprime in proposito la supplica diretta dalla Comunità di Calcata alla Sacra Congregazione del Buon Governo:” Ecc.mi e Rev.mi Signori. Il popolo di Calcata del Patrimonio Oratore ill.mo dell'Em.za Vostra Rev.ma, rappresenta che il marchese Sinibaldi barone si fa lecito di restringere e far privativa a suo favore in una bandita vocabolo Morgi, per cui la Comunità o sia Cassa camerale resta pregiudicata su il ritratto dell'erbaggio invernino, né meno i boattieri si privano dell'antico *jus pasciendi* in estate e in autunno, non avendo pascolo sufficiente in quel ristretto territorio per pascolare il bestiame vaccino e bovino, per cui sarà costretto il surriferito popolo di dimettere detto bestiame, abbandonare l'agricoltura dei seminati, e finalmente divenire l'oggetto dell'aspra mendicizia,

“L'antica consuetudine e i secoli decorsi devono garantire quella povera popolazione per l'umana industria, e non mai che il barone divenga un tiranno, in luogo di padre amoroso verso i sudditi, onde se il barone è impostato di crudeltà e di tirannia l'Em.za Vostra provvederà paternamente a sollevare il ricorrente miserabile popolo”.

Ora che la Comunità di Calcata si preoccupasse precipuamente della perdita del pascolo è facile comprendere, giacché la perdita del pascolo si risolveva per lei nella perdita dei lucri che solea ritrarre dalla vendita delle erbe. Il diritto di semina, invece; più che la, Comunità intera come ente distinto dai singoli, interessava gli utenti, né in quell'epoca di abbondanza di terre il tentativo di miglioramento agrario del marchese Sinibaldi poteva ad esso arrecare una limitazione sensibile. Non si conosce del resto se i terreni allora ristretti del marchese fossero terreni seminativi, e se erano seminativi, non è detto che vi si fosse abolito il diritto di semina, dappoiché, come si vedrà appresso, il tentativo di miglioramento fallì, e l'unico risultato tangibile della concessione allora ottenuta dal marchese fu quello di permettergli di appropriarsi del prodotto delle erbe, che spettavano invece al Comune, il quale sollevò poi sull'oggetto una controversia giudiziaria che finì con la sua vittoria. Onde l'essersi la Comunità limitata alla lamentela della perdita del diritto di pascolo nulla dice contro la sussistenza del diritto di semina a favore della popolazione.

Del resto in quella circostanza, come risulta dalla supplica sopra riportata; preoccupazioni per la semina ce ne furono, non tanto per la sottrazione di terreni al diritto di semina, quanto per il danno che, limitando il pascolo, si portava ai boattieri che dovevano fare coi loro animali tutti i lavori di semina per la popolazione.

4° Il Catasto Piano del 1782 attesta che i diritti vantati dal comune di Calcata erano “*Jus pascendi e lignandi...* attivo che gode la Comunità assegnante sopra i tre quarti del territorio Vallenocchia—Pizzopiede—Vallerosciano e Morgi, oltre il terzo della. Banditaccia comune con la Comunità di Stabia”. Ma è noto che i diritti di semina con corrisposta al proprietario del terreno non sono mai segnati nei catasti.

5° Nella raccolta degli stati dei beni dei Comuni dello Stato pontificio dell’anno 1821 (atti della Congregazione del Buon Governo), per Calcata dopo la denominazione, i confini, la misura e l’estimo dei fondi, si legge nel paragrafo *Oaservazioni* “dette erbe sono denominate pascoli invernili, e sopra alli terreni de particolari, cosicchè i padroni in ogni anno sono padroni delle ghiande poste sopra a detti pascoli ; in ogni tre anni si seminano detti terreni da ogni rispettivo padrone, anche negli anni dei colti, senza che possa la comunità pretendere difalco alcuno, come ancora il popolo puole legnarli a sua libertà”.

Ma in realtà in detto paragrafo non si fa che precisare l’entità del diritto spettante al Comune sulle erbe, specificando; fra l’altro, che ogni tre anni i terreni debbono rimanere liberi per la semina. I due termini logicamente contrapposti sono semina e diritto sulle erbe, e l’espressione che i terreni si seminano da ogni rispettivo padrone si riferisce piuttosto al concetto che si tratti di terreni di proprietà privata anziché a quello che il diritto di semina spetti ai proprietari e non alla popolazione.

6° Le stesse considerazioni valgono a svalutare l’altro argomento che la difesa di Giovanni Ferrauti trae da certe discussioni avvenute in occasione dell’affrancazione della servitù del pascolo fatta dal duca don Mario Massimo nel 1856. L’ing. Tranquilli, perito di casa Massimo, in una sua relazione del 30 giugno 1852, esprimeva fra l’altro il parere che al Comune non spettasse alcun compenso per il pascolo delle mezzagne, cioè di quegli appezzamenti che per sterilità o per altre ragioni si lasciano dagli agricoltori incolti in mezzo ai seminati “giacché, egli osservava, questi due diversi diritti (pascolo e semina) sugli quarti aperti del territorio di Calcata stanno fra di loro in manifesta opposizione.

Quando la Comune esercita quello del pascolo delle Erbe nei due anni, cioè nell’anno che il quarto riposa e nell’anno che il quarto va a rompitura tace l’altro diritto di sementa spettante al proprietario del fondo, a cui in quegli anni non è lecito di seminarvi. E così viceversa quando trattasi del quarto che cade in turno di sementa, tace il diritto di pascolo della Comune, la quale non può impedire al proprietario di seminare sulla intera superficie, e per conseguenza non può arrogarsi alcun diritto sull’erba, in qualunque frazione della superficie, medesima. Da questo principio discende che essendo in assoluta e libera facoltà del proprietario del fondo di lasciare o non lasciare nell’anno della sementa spazi incolti (quali diconsi mezzagne), manca di ogni fondamento il preteso diritto alla Comune sull’erba di quei spazi la cui esistenza dipende dal mero e libero arbitrio del proprietario, ed al segno di non tralasciare un palmo di terra incolta”.

Tale parere fu condiviso dall’agronomo Petti, nominato dal Comune, nella sua relazione del 18 luglio 1855.

E dello stesso avviso fu finalmente il delegato apostolico della città e provincia di Viterbo, monsignore Reccaferro, innanzi al quale, in data 25 settembre 1856, fu stipulato il verbale di affrancazione. Ma anche qui non si discute e nemmeno si sfiora la questione dell’appartenenza del diritto di semina, ma si mira a precisare l’entità del diritto di pascolo spettante al Comune: i due termini logicamente contrapposti sono pascolo del Comune e semina dello avente diritto.

Questo è normalmente indicato con l’espressione di “proprietario”, ma senza alcun riferimento al concetto che il diritto di semina spetti ai proprietari e non alla popolazione. Così nella stessa relazione del Petti, poco dopo il tratto sopra riportato, si legge: “Se il Comune per lo passato

ha in fatto goduto di un ritratto sulle mezzagne, fu effetto di una certa bonarietà dei possessori del *jus serendi..*”.

Qui, come si vede, si accenna in genere allo avente diritto, senza identificare questo col proprietario del fondo. E del resto il solo proprietario del terreno era interessato nella questione del pascolo delle mezzagne, il quale, se ammesso, avrebbe accresciuto l'onere dell'affrancazione, ed è perciò ben naturale che al Comune si contrapponesse il proprietario del fondo.

7° Irrilevante è infine la circostanza che nell'inventario di beni rustici e urbani, censi, livelli, canoni e utili domini, redatto dal Comune per ordine del Governo Pontificio nel 1843, non si parli del diritto di semina spettante alla popolazione, giacché da esso nulla al Comune veniva. E affatto inattendibile è poi la dichiarazione fatta il 27 febbraio 1848 dall'Università di Calcata, su invito della Delegazione apostolica di Viterbo ed a seguito dell'inchiesta ufficiale fatta da la Sacra Congregazione speciale nominata da Pio IX per l'abolizione dei diritti promiscui: “l'unico diritto posseduto dal popolo sui terreni larghi del territorio sia per antica consuetudine, sia per cessione ottenuta dai duchi, e per statutaria legge, si è quello di legnare”, giacché in questa dichiarazione non trovasi cenno neppure del pascolo, e non sembra potersi contestare che esistesse il diritto di pascolo a favore dei naturali, indipendentemente dal diritto sulle erbe spettanti al Comune; come risulta fra l'altro dalla sopra richiamata perizia dell'ing. Tranquilli e dal verbale di affrancazione del 25 novembre 1856.

Per ciò che riguarda la misura della corrisposta, risulta da numerosi documenti, sui quali nulla si obietta dal convenuti, che essa era ella quinta parte del prodotti.

Così nell'estimo dei terreni fatto dai periti di casa Massimo e dal Comune, Domenico Tranquilli e Cristino Petti, in occasione dell'affrancazione del diritto di pascolo del 1856, la corrisposta è calcolata alla quinta: “Nelle analisi si è ritenuto la parte domenicale conforme al costume che si pratica nel territorio, che è corrispondente al 1/5 della produzione, essendo positivamente questa la condizione di risposta, che generalmente si usa imporre nel territorio di Calcata, quando le terre si danno a sementare agli agricoltori”.

Di corrisposta alla quinta si parla nelle assegni fatte agli affittuari Diomede Ignazio (1824) e Francesco Arnaldi (1843), di corrisposta. alla quinta si parla nello inventano dei beni della Arcipretura di Calcata fatto nel 1846 da Di Pietro Sassi.

Solo nel 1832, nella consegna all'affittuario Severini, non si trova l'indicazione della corrisposta, ed a quell'epoca risalgono gli abusi degli affittuari descritti nell'atto notorio prodotto dall'Università agraria avanti la Giunta degli arbitri di Viterbo.

Passando ora all'esame dei terreni su cui grava il diritto di semina come sopra accertato, e ricordando che lo Statuto parla genericamente e senza distinzione dei “terreni atti a seminare del tenimento di Calcata” fa d'uopo partitamente considerare fra quelli di proprietà del conveyed Giovanni Ferranti, che costituiscono la maggior parte dei fondi in controversia:

1° *I terreni aperti* costituiti dai quarti Vocabolo Morgi, Pizzopiede e Vallenocchia. Essi provengono ai Ferrauti da potere della casa Massimo—Colonna e sono perciò di origine feudale. — Una volta dimostrata l'esistenza del diritto di semina, non c'è dubbio che essi ne siano gravati. Si fa questione soltanto per Vallenocchia e per la Granceta.

a) Per il quarto di Vallenocchia, che secondo il ricorso ammonta a R. 80, il Ferrauti sostiene che esso non era compreso nel feudo di Calcata, giacché nell'atto di vendita 24 agosto 1605 tra il conte Flaminio Anguillara e Francesco Scappucci, patrizio romano, (vendita che poi devi essere stata risolta) si. parla distintamente del Castello. di Calcata e della “tenuta” di Vallenocchia, la quale viene descritta come un bene completamente separato e distinto dal primo, con confini propri. Questo rilievo però non ha importanza giacché non si contesta che il quarto di Vallenocchia fa parte ed ha sempre fatto parte del territorio di Calcata; che esso è un quarto aperto, e che fu considerato dagli stessi Anguillara come compreso nel fondo allorché vendettero questo, il 13 febbraio 1734, ai

Sinibaldi: l'atto relativo, infatti, contiene i confini del feudo e fra quei confini è compreso; senza una speciale indicazione, il quarto di Vallenocchia;

b) Per la Granceta risulta da un testimoniale del 1698 che essa era di assoluto dominio del conte Lorenzo Anguillara, "che la semina o far seminare a suo gusto a chi li pare e piace, o pure la lascia crescere a macchia, e quello fa tagliare, e la vende a chi vuole..."

Si risponde dall'Università agraria che dallo stesso testimoniale risulta che allora la Granceta era una tenuta di caccia, e che cessata la sua speciale destinazione, cessò il diritto o la pretesa del proprietario di godere liberamente di questi appezzamenti.

Si afferma inoltre, senza che ciò si contesti dal Ferrauti, che oggi la Granceta che appartiene al quarto di Pizzopiede — è coltivata come gli altri terreni, e a memoria di uomo non si ricorda che abbia avuto un ordinamento diverso.

Ed invero, trattandosi di un terreno indubbiamente aperto e non esistendo alcuna legittima giustificazione del temporaneo stato di fatto messo in luce dal testimoniale, stato di fatto che perciò potrebbe esser frutto di abuso, una pronunzia di esclusione della Granceta dall'uso civico di semina che lo Statuto estende senza distinzione a tutti i terreni atti a seminare del tenimento di Calcata, sarebbe priva di ogni fondamento.

E conforta in questa considerazione il riflesso che mentre dallo stesso testimoniale risulta che il conte Anguillara mai aveva impedito il *jus lignandi* ai calcatesi, tranne che nella macchia della Granceta, il duca don Emilio Massimo, avente causa dell'Anguillara, nella controversia giudiziaria avuta dal 1875 al 1879 col comune di Calcata in ordine al *jus lignandi* nei suoi terreni di Morgi, Vallenocchia e Pizzopiede, mai avanza la pretesa che la Granceta, che fa parte del quarto di Pizzopiede, ne fosse esclusa.

2° I ristretti: sono essi terreni recinti e migliorati, provenienti al Ferrauti pure dalla casa Massimo.

L'Università agraria non fa questione per quelli di Vigna Grande e Villa (R. 2), Colle (R. 2) e Morgi o Giulio a Morgi (R. 2). Si fa questione invece:

a) Per Monte Orso (R. 10). L'Università agraria sostiene che questo terreno non è un ristretto, ma sebbene un quarto aperto, seminato a turno con gli altri quarti. Fa osservare al riguardo che nella consegna del fondo all'affittuario Diomede Ignazio, avvenuta nel 1824, si fa un'accurata descrizione dei terreni di Villa, Montano e Valle Cacciapola. Per la Villa o Vigna Grande, si dice che vi è una fratta viva che la recinge tutta, e si contano le numerose piante ivi esistenti: 5157 viti, 1416 alberi con viti a filoni, 157 olivi e da frutta. Per Valle Cacciapola si descrive pure la fratta, morta per la maggior parte verso Montorso, ed altra fratta a confine con l'Arcipretura, ed anche qui si descrivono le piante esistenti. Ma a Montorso, che è il più grande di tutti gli appezzamenti, viene indicato come terreno lavorativo; non è cinto da siepe o staccionata, e vi si contano solo 50 querce matricine e 140 pedagnole (cioè nelle stesse proporzioni degli altri quarti aperti), con appena 25 tra olivi e morogelsi e senza affatto alberi da frutto. Aggiunge l'Università agraria che effettivamente Montorso è stato sempre considerato quarto aperto ed è stato sempre seminato a turno con gli altri quarti anche dopo che de 1800 e fino a pochi anni addietro, allorché il Ferrauti ha recinto il terreno con il filo di ferro.

Sembrano però prevalenti le ragioni opposte dall'altra parte. Pur nel documento sopra citato il territorio di Montorso è indicato tra i ristretti: "seguono li terreni ristretti separati, Villa Montorso e Valle Cacciofolà. Terreno ristretto parte vigneto e parte lavorativo con querce, della quantità assieme, a corpo e non a misura, di circa rubbia 20,2, 0,3".

Si descrivono indi parte a parte i soprassuoli della Villa, di Montorso e di Valle Cacioffola. Inoltre ne catasto del 1705, fra gli altri terreni intestati al marchese Sinibaldi di Calcata, è descritto "un pezzo di terra vignatico e alberato detto la Vigna Grande, di capacità di tre rubbia circa con suo casino dentro, con dieci rubbia circa di terreno ristretto adiacente, detta volgarmente Montorso confinante da due lati la strada; da altra Valle Cacioffola e da altra colle vigne di particolari".

E come terreno ristretto, faciente unico corpo con la Villa, è indicato Montorso in parecchi altri documenti, come per esempio in -un inventario notarile del 1804, nell'elenco catastale dei beni posseduti in Calcata dal marchese Angelo Massimo del 1808, in una copia di articoli dello statuto comunale di Calcata in data 1836.

Trattasi evidentemente di unico podere, in parte alberato ed in parte seminativo, che ha sempre formato un solo ristretto.

b) Peri i ristretti posteriori alla concessione del 1802. Con rescritto del 19 giugno 1302 il marchese Cesare Sinibaldi, barone di Calcata; ottenne dalla Congregazione del Buon Governo la facoltà di restringere alcuni suoi terreni liberarli dalla servitù del pascolo comunale a condizione che li desse a coloni a secondo lo stile della Marca o li migliorasse - *per sationem arborum frugiferarum ad usum artis*. Egli iniziò la sua opera con un appezzamento di 38 rubbia nel quarto di Morgi, e il suo successore marchese Francesco Massimo la estese successivamente ad un altro appezzamento di quattro rubbia nel quarto di Colle. Ma si limitò in effetti a qualche piantagione d'ulivi, pur profittando della concessioni per escludere il Comune dal suo diretto di pascolo e impadronirsi del provento delle erbe. Ne nacque così una lite, avente per oggetto la domanda, da parte della comunità di Calcata, della restituzione del prezzo del pascolo ingiustamente goduto dal marchese, e risultò nel corso di quella lite, da una perizia disposta dalla Sacra Congregazione del Buon Governo ed eseguita dall' agrimensore Ricci, che nel quarto di Morgi solo rubbia 5 ed in quello di Colle rubbia 2 erano state piantate ad olivi, i quali per altro si erano per più di un terzo perduti, onde il Fiscale di quell'epoca riconobbe fondata la domanda del Comune, perché in realtà le miglirie non erano state fatte e perciò doveva intendersi risolta la concessione del 1802.

Il Ferrauti non contesta in massima tali risultanze, ma afferma che della concessione del 1802 furono migliorate effettivamente rubbia 17, 1, 2, 3, alle quali pertanto deve ritenersi mantenuto il beneficio della concessione. E ciò secondo lui risulta da una sentenza in data 10 marzo 1826 del Governatore di Civita Castellana nella causa sorta tra il marchese e la comunità di Calcata per la ripetizione della dativa gravante il valore ad estimo del pascolo, tassa pagata dal marchese in misura maggiore di quella effettivamente

La sentenza in realtà afferma che il marchese per il pascolo sottratto al Comune in virtù della nota concessione aveva pagato una dativa maggiore di quella corrispondente al ,valore del pascolo dei terreni effettivamente ristretti, terreni che si indicano nell'estensione di rubbia 17 ,1, 2, 3. La sentenza medesima però informa altresì che fin dal 1825 il comune di Calcata, in virtù degli ordini 25 settembre e 3 novembre 1824 della Sacra Congregazione del Buon Governo, era stato reintegrato nel possesso dei pascoli dei suddetti terreni. Onde nella imposta, ai fini della presente controversia, che la sentenza attribuisca una determinata estensione ai terreni che il marchese aveva fatto oggetto del suo .esperimento culturale, quando poi dalla stessa sentenza si rileva che questi terreni tornarono nel, godimento della Comunità.

c) Il terreno detto Vallebotte. Questo terreno fa parte del quarto di Vallenocchia e i Ferrauti ne sono proprietari (Giovanni per 3/4 ed Armenio per 1/4) per averlo acquistato da certo Di Cosimo Abbondanzio, che a sua volta lo aveva acquistato dai Bernardini, ai quali risulta intestato nel catasto Piano del 1782.

Per sostenere che non vi ,grava uso civico di semina il Ferrauti afferma:

a) che tutti i proprietari ne hanno sempre liberamente .goduto e disposto;

b) che in una perizia fatta eseguire il 4 aprile 1865 dal duca Massimo al perito Domenico Tranquilli si dice che questo terreno apparteneva a Bernardini per il solo diritto di semenza, in contrapposto, cioè, al pascolo, appartenente al Comune e che poi fu affrancato con sentenza 29 dicembre 1899 della Giunta di arbitri di Viterbo. Ma è da considerarsi in contrario: **a)** che l'affermazione generica del diritto di disposizione e di godimento del proprietario non esclude l'esistenza dell'uso civico; **b)** che nella perizia Tranquilli, se si afferma che il terreno appartiene al

proprietario per il solo diritto di semina, lo si fa per dare ragione della esclusione del pascolo dalla stima del valore del terreno. In altri termini, il concetto posto in evidenza dalle espressioni usate dal perito si è che, non appartenendo il pascolo al proprietario, non se ne deve tenere conto nell'estimo del terreno; ed è chiaro che questo concetto non esclude l'esistenza di un diritto civico di semina con corrisposta al proprietario del fondo. Essendo perciò Vallebotte uno di "quei terreni atti a seminare del tenimento di Calcata" sui quali, secondo la generica dizione dello Statuto esiste l'uso civico di semina, sarebbe ingiustificata in mancanza di fondati argomenti in contrario, la sua esclusione dall'uso suddetto.

c) I terreni della Banditaccia. E' la Banditaccia un vasto terreno, di rubbia 103 circa, diviso tra numerosi proprietari, che si estende tra Calcata e Faleria che oggi fa parte del territorio di questo ultimo Comune, benché ci siano argomenti per ritenere che un tempo appartenesse a Calcata.

L'Università agraria chiede anche su di esso il riconoscimento del diritto civico di semina, limitatamente alle proprietà dei soli Giovanni ed Armenio Ferrauti, che indica corde denominazioni di Vallicella, Pozzo del Molinaro, Pozzo del Forno, Troscione. Ma sulla Banditaccia si pretendono altri diritti, alcuni, veri e propri usi civici, come quello di legare e quello di pascolo estivo promiscuo tra la popolazione di Calcata e quella di Faleria, usi il cui accertamento e la cui liquidazione formano oggetto del presente giudizio; altri, assimilati agli usi civici per gli detti della legge 16 giugno 1827, n. 1766, come il diritto di vendere le erbe invernili a favore dei due comuni di Calcata e di Faleria, il cui accertamento e la cui liquidazione formano oggetto di un altro giudizio pendente innanzi questo Commissariato su ricorso 19 maggio 1927 del Podestà di Calcata, giudizio nel quale sono stati convenuti, oltre il Podestà di Faleria, anche i proprietari dei terreni gravati.

Ora, essendo manifesta la convenienza che la sistemazione della Banditaccia venga affrancata ed effettuata nel suo complesso, è opportuno stralciare dalla presente causa tutto ciò che vi si riferisce in modo da rendere organico e completo l'esame che su di essa verrà a suo tempo portato.

L'ultima categoria di terre su cui l'Università agraria reclama il diritto di semina è quella sostituita dalla piccola proprietà dei cui è quella costituita dalla piccola proprietà dei cinque convenuti Ferrauti Alfonso, Alfredo, Candido, Linda, Gentilina e Diambra.

Trattasi di un terreno seminativo sito nel territorio di Calcata in vocabolo Morgi, distinto in catasto col n. 953 *sub.* 1 e 2, della superficie di tavole 102,65 -pari ad ha. 10,26,50, confinante strada e principe Massimo da più lati; gravato dell'annuo canone di L. 42 a favore del comune di Calcata per l'affrancazione della servitù del, pascolo. I cinque Ferrauti lo hanno acquistato con istromento 29 dicembre 1912 in notar Midoni Ulderico di Civita Castellana da potere di certo. Agnieni Giuseppe, ed esso deriva, come da un certificato dell'agenzia delle imposte di Civita Castellana dalla Mensa vescovile di detto Comune.

I cinque Ferrauti contestano la esistenza del diritto civico di semina, affermando che il loro terreno è di natura essenzialmente privata, già costituente *ab antiquo* proprietà ecclesiastica e immune perciò da usi civici, e che è affatto estraneo al comprensorio feudale, come quello che non è in mezzo di quarti baronali, che non è andato mai a rompitura coi quarti stessi, seminandovisi anche per due anni di seguito e coltivandovisi anche la lupinella e la favetta non seminate mai nei quarti, e che è recinto da burrone e piante con siepe.

Afferma in contrario l'Università agraria che si tratta di terreno aperto, sito proprio in mezzo ad uno dei quarti baronali (ed infatti esso si trova in vocabolo Morgi fra i possedimenti della casa Massimo—Colonna), di cui ha seguito il turno di rotazione e tutte le altre condizioni di coltivazione.

Nel contrasto fra tali affermazioni non vi è di concreto che l'appartenenza, di questo terreno al tenimento di Calcata e la sua natura di terreno atto a seminare, condizioni sufficienti, secondo la

più volte ricordata disposizione dello Statuto, per accertare, in mancanza di fondate argomentazioni in contrario; l'esistenza dell'uso civico di seminare.

Per ciò che riguarda il diritto di pascolo, stralciata la parte concernente la Banditaccia, per le ragioni sopra esposte, l'esame va limitato alla piccola proprietà dei cinque Ferrauti e agli altri terreni di Giovanni e Armenio Ferrauti in territorio di Calcata.

Ciò posto

1° Il terreno dei cinque Ferrauti risulta affrancato dalla servitù di pascolo con sentenza 29 dicembre 1899—7 febbraio 1900 della Giunta d'arbitri di Viterbo..

2° Il terreno in vocabolo Vallebotte di Giovanni ed Armenio Ferranti risulta affrancato dalla servitù di pascolo con la sentenza suddetta.

3° Gli altri terreni dei due Ferrauti in territorio di Calcata, già appartenenti al duca Massimo, furono da questi affrancati dalla servitù di pascolo sin dal 1856. Notisi che nel verbale di affrancazione stipulato il 25 settembre di quell'anno innanzi il delegato apostolico della città o provincia di Viterbo, monsignor Roccaferro, si dice espressamente che viene affrancato "il diritto di servitù di pascere che il comune di Calcata ha esercitato finora sui terreni ecc. ecc. in parte col vendere le erbe, in parte col farle pascere in natura dal bestiame locale". Tutto ciò non è controverso, e si fa questione soltanto su due punti:

a) Per il pascolo dei buoi aratori, reclamato dall'Università agraria col ricorso introduttivo del presente giudizio.

Dell'esistenza di questa specie di pascolo parlano numerosi documenti, tra i quali basta citare la relazione collegiale 12 febbraio 1783 dei periti Biagio Celsi, Tommaso Tondi e Cesare De Cesaris per la stima dell'erba della bandita di Vallenocchia; la relazione 18 agosto 1820 dell'agrimensore Alessandro Ricci in merito a una domanda fatta dal marchese Massimo per ottenere l'affitto perpetuo delle erbe del Comune, la relazione già menzionata del perito Tranquilli, in data 30 giugno 1852.

Né del resto il Giovanni Ferrauti la contrasta ma si limita ad affermare che il pascolo dei buoi aratori fu compreso nell'affrancazione del 1856.

L'Università agraria lo nega, ma ha torto, perché dalla perizia dell'agronomo Cristino Petti del 18 luglio 1855, alla quale si riferisce l'atto di affrancazione del 25 settembre 1856, rilevasi che anche il pascolo dei buoi aratori fu valutato e fu compreso tra i pascoli i quali, esercitandosi direttamente dalla popolazione, venivano affrancati mediante un compenso in natura.

b) Per il pascolo sui ristretti la domanda relativa è stata proposta dall'Università agraria non già nel ricorso introduttivo del giudizio, ma sebbene nella comparsa conclusionale che porta la data del 22 giugno 1928. E il Ferrauti Giovanni, preliminarmente eccepisce la tardività di questa domanda, perché proposta dopo i sei mesi dalla pubblicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, pubblicazione avvenuta il 3 ottobre di quell'anno.

Stabilisce Infatti l'art. 3 della predetta legge che chiunque eserciti o pretende esercitare usi civici è tenuto entro sei mesi dalla pubblicazione della legge a farne dichiarazione al Commissario e che trascorso tale termine senza che si sia fatta la dichiarazione, rimane estinta ogni azione diretta ad ottenere il riconoscimento dei diritti medesimi che non si trovano in esercizio.

L'Università agraria afferma in contrario che il diritto di pascolo di cui si tratta, era in esercizio al momento della pubblicazione della legge, ma questa affermazione è sfornita di prova, né si chiede di provarla.

D'altra parte in nessuna delle denunce fatte a questo Commissariato in ordine agli usi civici vantati dalla popolazione di Calcata si trova cenno del pascolo sui ristretti, e perciò l'eccezione del Ferrauti è pienamente infondata.

Per ciò che riguarda il diritto di legnare è da osservarsi che la sua entità desumersi dalla sentenza della Cassazione di Roma, del 18 marzo—2 aprile 1879 (comune di Calcata contro il duca

don Emilio Massimo), dalla quale risulta che esso è limitato alla legna secca e dolce sulle sole zone cespugliose ed incolte.

Sostiene l'Università agraria che si debba tenere conto di quella che era la condizione dei boschi nel 1800, perché "la dove il bosco è stato tolto non perciò deve ritenersi abolito o diminuito l'uso civico", e chiede che la perizia dovrà all'uopo disporsi accerti, quale parte del territorio sia stato disboscato, sulla scorta, specialmente, dell'atto di consegna dell'ex feudo, fatta nel 1824 all'affittuario Diomedi nel quale sono annotate tutte le piante esistenti nei quarti e date in consegna all'affittuario.

Ma osta all'accoglimento di siffatta richiesta il giudicato nascente dalla sentenza 18-20 marzo 1878 della Corte d'Appello di Roma, interpretata da quella sopra cennata della Cassazione di Roma, nel senso che debbono ritenersi esclusi dalla servitù di legnare i terreni ridotti dai proprietari a coltivazione, anche silvana, affermando la facoltà dei proprietari stessi di fare cessare per tal guisa la servitù, limitata ai soli luoghi incolti e sterposi, dove non fossero pedagnole sbroccate;

In base a tali criteri andrà quindi, accertata l'entità attuale del diritto di legnare anche nei confronti degli altri convenuti Ferrauti Alfredo, Candido, Gentilina, Diambra Linda, i. quali, sostengono che nel loro terreno non esistano e non sono mai esistiti bosco, né macchia, né alberi, da far legna.

Affermata così l'esistenza, a favore della popolazione di Calcata, del diritto di semina con corrisposta della quinta parte a favore del proprietario, e del diritto di legnatico altri terreni dinanzi specificati, è necessario, prima di procedere alla liquidazione di tali diritti, che i terreni gravati siano precisamente identificati e descritti nella loro natura, nella loro estensione, nei loro confini e nello stato delle loro colture; in guisa che si abbiano tutti gli elementi per determinare in concreto l'entità dei diritti stessi e per stabilire in quale misura e in che modo nei confronti dei singoli proprietari, debba farsi la liquidazione, se a mente dell'art. 7 primo comma, o dell'art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Si vedrà in seguito se sia il caso di far luogo all'affrancazione a favore della popolazione ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 3 agosto 1891, n. 510, operazione questa alla quale i non può procedersi se non previa fissazione spettante alla Università agraria a norma dell'art. 5 della legge.

Va perciò a questi effetti disposta una perizia mettendo l'anticipo delle spese "di perizia a carico dell'Università di Calcata, ai sensi dell'art. 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; e riservando al definitivo ogni altro provvedimento sul merito e sulle spese.

P.Q.M.

il R. Commissario regionale; uditi i procuratori delle parti comparse;

Nella contumacia di Ferranti Augusta vedova Di Cosimo, quale madre esercente la patria potestà sul minorenne Mariano Di Cosimo fu Nicola, Giulianelli Battista in Orsini, Giulianelli Marco, Giulianelli Arvisa in Ferrauti, Di Cosimo Francesco fu Natale e Palamides Emilia fu Luigi;

E nella non comparsa di Agneni Giuseppe di Evangelista, Arcipretura di Faleria, Caccia Nicola detto Marabino, Castiglia Matteo Alessandro detto Gesandro ed Emanuele fu Pietro, Di Cosimo Vitrice di Luigi Gasperini, Gasperini Carlo fu salvatore, ferrauti mariano e Ferrauti Armenio fu Innocenzo.

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e specialmente le domande dell'Università agraria di Calcata per il pascolo nei ristretti e per quello dei buoi aratori;

Separa dalla presente causa la parte riguardante l'accertamento e la liquidazione degli usi civici sui terreni della Banditaccia ed estromette, in conseguenza, da questo giudizio i convenuti Agneni Giuseppe di Evangelista, arcipretura di Faleria, Università agraria di Faleria, Caccia Nicola detto Marabino, Castiglia Matteo Alessandro detto Gesandro ed Emanuele fu Pietro, Ferrauti

Augusta vedova Di Cosimo quale madre esercente la patria potestà sul minorenne Mariano Di Cosimo fu Nicola, Di Cosimo Vitrice fu Luigi, Di Cosimo Luigi fu Pasquale, Giulianelli Marco, Giulianelli Arvisa in Ferranti, Giulianelli Battista in Orsini, Di Cosimo Francesco fu Natale, Gasperini Carlo fu Salvatore, Ferrauti Mariano e Palamidesi Emilio fu Luigi.

Dichiara esistenti a favore della popolazione di Calcata:

a) il diritto di semina con corrisposta della quinta parte a favore del proprietario su tutti i terreni in territorio di Calcata indicati nel ricorso oggi appartenenti ai fratelli Giovanni ed Arimenio Ferrauti fu Innocenzo, ad eccezione dei ristretti Vigna Grande o Villa Colle, Morgi e Giulio a Morgi, e Monte Orso, nonché sui terreni siti nello stesso territorio oggi appartenenti a Ferrauti Alfredo, Candido, Gentilina in Ferrauti, Diambra in Ferrauti e Linda;

b) il diritto di legnare limitatamente alla legna secca e dolce nelle sole zone cespugliose ed incolte sopra i terreni come sopra indicati.

Dispone una perizia all'oggetto di identificare li terreni nei loro confini, nella loro natura ed estensione e nello stato delle loro colture, con particolare menzione delle zone cespugliose ed incolte.

Nomina perito l'ing. cav. Renato. Poggiali (domiciliato in Roma, via Cavour n. 276), il quale presenterà la sua relazione nella Segreteria di questo Commissariato nel termine di centoventi giorni da quello in cui gli verrà notificata la presente sentenza e presterà il giuramento di lite all'atto del deposito della perizia.

Mette a carico dell'Università agraria di Calcata l'anticipo delle spese di perizia.

Rinvia ogni altro provvedimento.

Così deciso in Roma, nella sede del R. Commissariato, addì 14 giugno 1932—X.

Il R. Commissario regionale: **PIETRO BARCELLONA**

Il Segretario: **A. RICCELLI**

La presente sentenza è stata letta e pubblicata dal sottoscritto segretario all'udienza 18 giugno 1932-X. Il Segretario: A. RICCELLI. Registrata a Roma, il 28 giugno 1932-X, Vol. 528, n. 3379, Atti giudiziari – Esatte lire 10,10 dal Segretario. Il Procuratore superiore: Pugno